



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro

ORDINANZA N°61/2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palinuro,

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 63/2009 datata 31.08.2009 recante il “Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell’accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Marina di Pisciotta”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 18/2009 datata 08.05.2009 recante il “Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell’accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Palinuro”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 10/2011 datata 11.04.2011 recante il “Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell’accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Marina di Camerota”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 67/2010 datata 15.12.2010 recante il “Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell’accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Scario”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 16/2009 datata 05.05.2009 recante il “Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell’accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Policastro Bussentino”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 64/2009 datata 31.08.2009 recante il “Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell’accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Sapri”;
- VISTO:** il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante *“modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”*;
- VISTO:** il dp. n. 03.02/69941 in data 21.07.11 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente per oggetto *“Identificazione degli attrezzi da pesca depositati in banchina”*;

- VISTO:** il successivo dp. n. 03.02/85762 in data 15.09.11 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo a *“Misure di contrasto all'utilizzo di reti derivanti illegali”*;
- RITENUTO:** necessario integrare la vigente disciplina contenuta nelle ordinanze sopra richiamate, alla luce delle disposizioni impartite con i provvedimenti in precedenza evidenziati, poste allo scopo di contrastare in maniera rigorosa non solo l'uso e la detenzione di attrezzature da pesca illegali, ma anche il deposito incontrollato ed il fenomeno di cumuli incustoditi di attrezzi non identificabili in banchina;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 64 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme regolano le operazioni di carico, scarico, imbarco, sbarco e deposito (anche se temporaneo) degli attrezzi da pesca nelle aree portuali di Marina di Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, Scario, Policastro Bussentino e Sapri.

Articolo 2

Divieto di deposito permanente

Salvo quanto diversamente disciplinato in merito ai tempi e le modalità per il deposito permanente di attrezzature da pesca in aree all'uopo destinate e delimitate dagli Enti/Amministrazioni competenti, è vietato occupare aree ovvero installare o poggiare attrezzature da pesca di ogni genere negli ambiti portuali individuati all'articolo 1, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico, scarico o manutenzione dei predetti materiali, sempre che non rechino pregiudizio o intralcio a persone e mezzi, né alla destinazione degli spazi per l'utilizzo consentito.

In ogni caso, al termine di ogni tipo di operazione, gli interessati devono provvedere alla pulizia degli spazi utilizzati.

Articolo 3

Modalità di deposito temporaneo

Fatte salve ed in ogni modo applicabili le disposizioni circa la *“marcatatura e identificazione degli attrezzi di pesca”* di cui all'art. 8 e segg. del Regolamento (UE) indicato in premessa, su ogni attrezzo temporaneamente depositato per l'esecuzione delle operazioni di cui sopra deve essere apposto, ai fini dei dovuti controlli, un cartello identificativo plastificato e fissato all'attrezzo o comunque alla copertura di protezione, che in nessun caso può essere rimosso, cancellato, alterato, reso illeggibile, coperto o dissimulato.

Il cartello identificativo deve essere collocato in modo visibile e non facilmente amovibile e deve riportare il nominativo dell'unità cui appartiene e la tipologia dell'attrezzo.

Gli attrezzi da pesca non devono essere comunque mai lasciati incustoditi e possono essere depositati esclusivamente in prossimità del ciglio banchina antistante l'unità da pesca nella quale dovranno essere imbarcati/sbarcati, sempre senza creare intralcio alle operazioni portuali o alla viabilità, salve eventuali diverse determinazioni dell'Autorità Marittima.

Le reti devono essere appositamente sistemate in modo da evitare spostamenti accidentali e/o danni a terzi e devono inoltre essere separate, qualora affiancate, al fine di non renderle confondibili con altre, né tantomeno apparire come un unico attrezzo.

Articolo 4

Termini del deposito temporaneo

L'autorità Marittima ha facoltà di far cessare, in qualunque momento e senza preavviso, le operazioni di cui sopra, qualora lo ritenga necessario per ragioni di polizia e di sicurezza.

In ogni caso, il comandante/armatore ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese le aree occupate rimettendole in pristino stato entro il termine stabilito e senza diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi, ferma restando la facoltà di procedere d'ufficio, in caso di inerzia, provvedendo al recupero delle spese nei modi previsti dalla Legge.

Articolo 5

Sanzioni

I contravventori delle disposizioni promananti dal presente provvedimento saranno puniti ai sensi degli articoli 54, 1161 e 1174 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

Articolo 6

Pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.palinuro.guardiacostiera.it

Palinuro 6 dicembre 2011

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Massimo RUGGIERO